

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 662

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERVONE, ANSEMI TINA, BOTTARI, CARENINI, DARIDA, DE POLI,
FELICI, GALLONI, IOZZELLI, LETTIERI, SGARLATA, SQUICCIARINI,
TAMBRONI ARMAROLI, TANTALO, VECCHIARELLI**

Presentata il 13 novembre 1968

Disciplina della professione di perito automobilistico in infortunistica stradale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La delicatezza delle mansioni esercitate dai periti automobilistici e il notevolissimo valore a seguito dello sviluppo automobilistico e del traffico in Italia, richiedono una necessaria e diligente legiferazione relativa alla categoria.

Infatti, tengono ormai, in un primo momento nel quale si cerca di difendere in tutti i campi il principio della specializzazione, precise norme di legge in materia, che diano un minimo di garanzia agli operatori e rappresentino una salvaguardia per coloro — e sono stragrande maggioranza — che esercitano la professione con onestà e scrupolosità, pur essendo insidiati ogni giorno nell'esercizio professionale, in assenza di norme di legge, da vari dilettanti o speculatori.

Essendo tuttavia trascorsi anni senza che alcuna iniziativa governativa si sia concretata, sembra opportuno presentare la presente proposta di legge, la quale tende a riconfermare l'esigenza della regolamentazione

della professione demandando l'applicazione di essa all'apposito regolamento.

In quella sede il Governo potrà in tal modo coordinare le disposizioni del presente provvedimento, ma sin d'ora si darà una giusta soddisfazione alla categoria interessata che vedrà finalmente accolto il principio di un riconoscimento legislativo della sua autonomia professionale.

Non occorre commentare le singole norme della proposta di legge: basti ricordare che esse si soffermano sulla creazione dell'Albo e su alcune particolari limitazioni per l'esercizio della professione di perito automobilistico in infortunistica stradale che dimostrano sufficientemente il criterio rigorosamente obiettivo che ha ispirato la presente iniziativa; per il resto provvederà il Governo con ampia discrezionalità. Con queste precisazioni e queste nuove garanzie non potrà mancare il consenso della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito l'Albo nazionale dei consulenti tecnici in infortunistica stradale e chi ne fa parte è denominato « consulente » del ramo.

ART. 2.

Per esercitare la professione è obbligatoria l'iscrizione all'Albo nazionale.

Possono essere iscritti coloro che svolgono esclusivamente attività di consulente in infortunistica stradale.

ART. 3.

Per essere iscritti nell'Albo nazionale occorre essere cittadini italiani ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver tenuto buona condotta;
- b) essere in possesso del diploma di specializzazione rilasciato da istituti o scuole di infortunistica stradale autorizzate dallo Stato a norma delle vigenti disposizioni in materia di istruzione professionale e tecnica. A dette scuole o istituti si accede esclusivamente con il titolo minimo di licenza di scuola media superiore.

ART. 4.

Nessuno può avere il titolo né esercitare la professione di consulente in infortunistica stradale se non è iscritto all'Albo nazionale di cui all'articolo 1.

La violazione di tale disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove non costituisca reato più grave.

ART. 5.

L'Albo nazionale è tenuto presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

ART. 6.

Coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno due anni nei ruoli dei periti ed esperti

tenuti nei relativi ruoli dalle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, o negli elenchi dei tribunali per lo specifico settore competente, hanno diritto all'iscrizione all'Albo nazionale, di cui all'articolo 1, senza alcuna formalità.

Possono altresì essere iscritti nell'Albo, in via sanatoria, coloro che ne fanno richiesta e comprovano di avere esercitato, alla medesima data, l'attività di consulente del ramo da almeno due anni e senza interruzioni.

ART. 7.

Il regolamento di attuazione della presente legge specificherà le norme relative all'esercizio della professione, alla tenuta dell'Albo, nonché alle norme relative agli organi periferici della categoria.

Tale regolamento sarà redatto da una apposita commissione istituita, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.